



COMUNE DI CREAZZO
Provincia di VICENZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – Art. 1, commi da 816 a 847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23 febbraio 2021

Sommario

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento	4
Art. 2 - Disposizioni generali	4
Art. 3 - Presupposto del canone	4
Art. 4 - Soggetto obbligato	5
Art. 5 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico	5
Art. 6 - Tipologia delle occupazioni	6
Art. 7 - Occupazioni d'urgenza	6
Art. 8 - Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione	6
Art. 9 - Deposito cauzionale, fideiussione bancaria, polizza assicurativa	7
Art. 10 - Tipologie dei mezzi pubblicitari	8
Art. 11 - Tipologia delle esposizioni pubblicitarie	9
Art. 12 - Istanza per i messaggi pubblicitari	9
Art. 13 - Istruttoria amministrativa	10
Art. 14 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	10
Art. 15 - Oneri relativi all'esposizione pubblicitaria	11
Art. 16 - Limitazioni e divieti in materia di esposizione pubblicitaria	11
Art. 17 - Rimozione della pubblicità	11
Art. 18 - Proroga e rinnovo della concessione temporanea	12
Art. 19 - Subentro nella concessione	12
Art. 20 - Rinuncia all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria	12
Art. 21 - Modifica, sospensione o revoca d'ufficio	13
Art. 22 - Decadenza ed estinzione della concessione	13
Art. 23 - Occupazioni o esposizioni abusive	14
Art. 24 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini del canone di occupazione e classificazione del Comune	14
Art. 25 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere	14
Art. 26 - Modalità di determinazione del canone di occupazione	15
Art. 27 - Canone occupazione per mercati	16
Art. 28 - Criteri di determinazione del canone mercatale	16
Art. 29 - Versamento del canone mercatale	16
Art. 30 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	17
Art. 31 - Modalità di determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	17
Art. 32 - Occupazioni o esposizioni non assoggettate al canone	18
Art. 33 - Riduzioni delle tariffe del canone di occupazione	19
Art. 34 - Riduzioni e maggiorazioni delle tariffe del canone di esposizione pubblicitaria	19
Art. 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	19
Art. 36 - Superficie degli impianti di affissione e sua ripartizione	20
Art. 37 - Tipologia degli impianti di affissione	20
Art. 38 - Soggetto obbligato al pagamento del canone sulle pubbliche affissioni	20
Art. 39 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	20
Art. 40 - Affissioni d'urgenza	21
Art. 41 - Riduzione della tariffa del canone del servizio delle Pubbliche Affissioni	21
Art. 42 - Pubbliche Affissioni non soggette al canone	21
Art. 43 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	22
Art. 44 - Consegna del materiale da affiggere	22
Art. 45 - Annullamento della commissione	23
Art. 46 - Dichiarazione per particolari fattispecie	23
Art. 47 - Modalità e termini per il pagamento del canone	23
Art. 48 - Accertamenti - Recupero canone	24
Art. 49 - Indennità e sanzioni	24
Art. 50 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	25
Art. 51 - Autotutela	26

Art. 52 - Riscossione coattiva	26
Art. 53 - Rimborsi	26
Art. 54 - Disposizioni finali	27

Allegato A	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
Allegato B	DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE DI BASE DEL CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Allegato C	DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA DI BASE DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
Allegato D	DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE DI BASE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 847 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n.160.
2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia dei canoni in questione nonché da norme a questi applicabili, come pure le disposizioni regolamentari attinenti alla gestione delle entrate dell'ente comunale.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Uffici comunali. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata in tempo utile ai fini dell'istruttoria e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.
3. Gli Uffici Comunali competenti mettono a disposizione la modulistica necessaria per le richieste

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, effettuata con qualsiasi forma visiva od acustica, diversa da quella assoggettata al canone sulle pubbliche affissioni, su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove

siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale (luoghi esposti al pubblico), ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. 19 e 33 del presente Regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile. L'amministratore di condominio procede ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 5 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare, apposita istanza su modulistica predisposta dal competente Ufficio Comunale.
2. La domanda, in regola con la disciplina dell'imposta di bollo e da presentarsi in via telematica o mediante consegna all'ufficio protocollo comunale e deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero l'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata almeno 30 giorni prima, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
4. Se l'occupazione è fatta da soggetti che rientrano nell'art.32, lett. a) del presente regolamento, dovrà essere effettuata comunicazione al Comune, in carta semplice, almeno trenta giorni prima della data di inizio.

Art. 6 - Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in due fattispecie: permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, dello spazio pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata pari o superiore ad un anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate per intero.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno solare, anche se il periodo di occupazione si ripete negli anni, realizzate a seguito normalmente di un atto di concessione, comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile.
2. Le occupazioni abusive di cui all'art. 19 del presente Regolamento sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

Art. 7 - Occupazioni d'urgenza

1. A fronte di particolari situazioni di emergenza o per eseguire lavori che riguardino la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità, gli interessati possono procedere alle necessarie occupazioni prima di avere presentato l'istanza; il rilascio del provvedimento di concessione, verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
 - b) dare immediata, e comunque non oltre un'ora dall'inizio dell'occupazione, comunicazione dell'occupazione medesima al Ufficio Comunale competente che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità;
 - c) presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
2. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
3. Nell'ipotesi di mancata comunicazione o di inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, la stessa si considera abusiva.

Art. 8 - Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione

1. L'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza di occupazione ed avvia il relativo procedimento istruttorio. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai

Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta).

2. L'Ufficio Comunale competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche che chiedono la concessione ad occupare le aree stesse. L'Ufficio Comunale competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e, ove la particolarità dell'occupazione lo richieda, per l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria l'Ufficio Comunale procede alla determinazione del canone, anche tramite l'eventuale competente Concessionario affidatario della gestione del canone, dandone comunicazione al richiedente. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione al Ufficio Comunale che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento di concessione.
3. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la durata dell'occupazione, esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa;
 - b) la misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) l'uso specifico cui l'occupazione è destinata;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - e) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
4. Le concessioni sono inviate telematicamente all'indirizzo email o pec indicato nell'istanza oppure ritirate presso lo sportello di competenza.
5. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto dal presente Regolamento in caso di occupazioni di urgenza. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
6. Copia del provvedimento amministrativo di concessione deve essere inviata, a cura dell'Ufficio Comunale competente al rilascio, all'eventuale Concessionario affidatario della gestione del canone.

Art. 9 - Deposito cauzionale, fideiussione bancaria, polizza assicurativa

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Ufficio Comunale può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. L'ammontare della garanzia è stabilito in proporzione all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
2. La garanzia, non fruttifera di interessi, viene restituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi -previo accertamento del Ufficio Comunale

competente- ed aver ottemperato a tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone.

Art. 10 - Tipologie dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente Regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

PUBBLICITA' ORDINARIA

Insegna di esercizio:

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli, i cassonetti, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli, i cassonetti, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Publicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato.

Publicità su veicoli adibiti ad uso pubblico:

pubblicità visiva effettuata su veicoli adibiti ad uso pubblico **Publicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Publicità effettuata con insegne, cartelli, cassonetti, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile; pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schemi o pareti riflettenti.

PUBBLICITA' VARIA

Publicità effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 11 - Tipologia delle esposizioni pubblicitarie

1. Le esposizioni dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee: sono permanenti le forme di pubblicità, effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, aventi durata pari o superiore ad un anno solare. sono temporanee le forme di pubblicità aventi durata non superiore ad un anno solare.
2. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, di durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
3. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, tele mono o bifacciali, gonfaloni mono o bifacciali, cartelli mono o bifacciali, cavalletti mono o bifacciali, pannelli luminosi mono o bifacciali (display) e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in periodi di giorni 30 fino ad un massimo di 90 giorni.

Art. 12 - Istanza per i messaggi pubblicitari

1. L'esposizione pubblicitaria, l'esposizione di cartelli stradali (lungo ed in vista delle strade), di mezzi pubblicitari vari in occasione di manifestazioni ed eventi, di cartelli nei cantieri edili, nonché per l'installazione di insegne di esercizio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art.23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (codice

della strada) e dall'art.53 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di attuazione del codice della strada).

3. La domanda, in regola con la disciplina dell'imposta di bollo, deve essere redatta su apposita modulistica predisposta dal competente Ufficio Comunale e presentata in via telematica o mediante consegna all'ufficio protocollo comunale.
4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda medesima.

Art. 13 - Istruttoria amministrativa

1. L'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. L'Ufficio Comunale competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e, ove la particolarità dell'esposizione lo richieda, per l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria l'Ufficio Comunale competente procede alla determinazione del canone, anche tramite l'eventuale Concessionario affidatario della gestione del canone, dandone comunicazione al richiedente. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzativo.
3. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e su richiesta degli addetti alla vigilanza deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
4. L'autorizzazione è consegnata telematicamente ovvero ritirata presso lo sportello competente. Copia del provvedimento amministrativo deve essere inviata, a cura dell'Ufficio Comunale competente al rilascio, all'eventuale Concessionario affidatario della gestione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 14 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia dal momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - e) versare all'epoca stabilita il canone dovuto.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario installato sulle strade deve essere apposta, ai sensi dell'art.55 del D.P.R. n.495/1992, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:
 - a) l'intestazione "Comune di Creazzo";
 - b) il nome del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - c) il numero dell'atto autorizzativo (numero di repertorio e anno di rilascio);
 - d) la progressiva chilometrica del punto di installazione, ove individuabile;

- e) la data di scadenza.
3. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione anche di uno solo dei dati su di essa riportati.
 4. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e della superfici stradali.

Art. 15 - Oneri relativi all'esposizione pubblicitaria

1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti.
2. Sono pure di esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza delle autorizzazioni, delle pareti e delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.
3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 16 - Limitazioni e divieti in materia di esposizione pubblicitaria

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20.00 (venti) alle ore 8.00 (otto).
3. È vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
4. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone;
 - d) è consentita la deposizione nelle cassette delle lettere singole o condominiali.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 17 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale del mezzo pubblicitario entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione e comunicata all'Ufficio Comunale competente o al Concessionario. Della rimozione integrale del mezzo pubblicitario e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi

pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Art. 18 - Proroga e rinnovo della concessione temporanea

1. Il titolare della concessione per occupazione o per pubblicità temporanea, prima della sua scadenza, può chiedere la proroga della concessione in essere all'Ufficio Comunale competente. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare.
2. La proroga può essere concessa per una sola volta.
3. Nel caso di concessione di occupazione, il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione per il calcolo del canone dovuto.

Art. 19 - Subentro nella concessione

1. Nell'ipotesi in cui avvenga il trasferimento di titolarità di un'attività oppure il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile in relazione ai quali è stata rilasciata la concessione all'occupazione oppure è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante, nell'ipotesi in cui intenda mantenere l'occupazione o l'esposizione già esistente, è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'Ufficio Comunale competente apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
2. Per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Ove il subentrante non provveda alla presentazione dell'istanza di subentro l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

Art. 20 - Rinuncia all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria

1. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione o all'esposizione con apposita comunicazione diretta al Ufficio Comunale competente e all'eventuale Concessionario affidatario della gestione del canone.
2. Se la comunicazione viene presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione o di esposizione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale, senza interessi. Se la comunicazione viene presentata dopo la data da cui decorre il diritto di occupazione, la rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione e ciò a prescindere che l'occupazione sia stata realizzata o meno.
3. Non sono in ogni caso rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio della medesima. La mancata presentazione della comunicazione di rinuncia all'occupazione o all'esposizione comporta l'obbligo del pagamento del canone dovuto per l'intero periodo indicato nel provvedimento concessorio.

Art. 21 - Modifica, sospensione o revoca d'ufficio

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione per ragioni di sopravvenuto pubblico interesse, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro oppure perché il bene concesso debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, ovvero imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC). L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. La modifica comporta il rimborso, senza interessi e senza altro onere o indennità a carico del Comune, oppure l'integrazione del canone versato, come risulta dalla rideterminazione dello stesso in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto esclusivamente alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione senza corresponsione di interessi e senza altro onere o indennità a carico del Comune, fermo restando che le occupazioni o esposizioni permanenti non sono rimborsabili se già in essere al momento della sospensione. La revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso del canone, senza interessi e senza altro onere o indennità a carico del Comune, limitatamente al periodo non usufruito decorrente dalla cessazione di fatto dell'occupazione o della rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 22 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - c) la mancata occupazione o avvio della forma pubblicitaria, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni per le occupazioni o esposizioni permanenti ed entro 15 (quindici) giorni per le occupazioni o esposizioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale fissata nell'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto o di altri eventuali oneri a carico del titolare della concessione.
2. La decadenza è dichiarata dal Servizio Comunale competente al rilascio della concessione con provvedimento motivato.
3. La decadenza non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;

- c) il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione oppure la cessazione dell'attività stessa;
 - d) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata la concessione di occupazione.
5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 23 - Occupazioni o esposizioni abusive

1. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Responsabile del Ufficio Comunale competente, notifica al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, assegnandogli un congruo termine per provvedervi; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
2. Nel caso di mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone il Comune procede alla rimozione, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata
3. Alle occupazioni o esposizioni abusive si applicano le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento.

Art. 24 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini del canone di occupazione e classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione del canone di occupazione, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è basata su due categorie tariffarie, determinate nell'allegato "A" del presente Regolamento. Per le annualità successive la classificazione potrà essere modificata con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade, aree o spazi pubblici classificati in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa della categoria superiore.
2. Per la classificazione del Comune, alla data del 31.12.2020 il Comune di Creazzo risulta avere una popolazione residente di 11.374 abitanti.

Art. 25 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. La tariffa standard del canone di occupazione è quella indicata al comma 826 (tariffa annua) e al comma 827 (tariffa giornaliera) dell'articolo 1 delle Legge n. 160/2019 e costituisce la tariffa di base. Essa è determinata per unità di superficie occupata o esposta espressa in metri quadrati o lineari.
2. La tariffa di base del canone di occupazione è inoltre determinata per ciascuna delle due categorie viarie (allegato A):
 - a) occupazioni rientranti nella prima categoria: tariffa più elevata
 - b) occupazioni rientranti nella seconda categoria: tariffa pari al 70% di quella fissata per la prima categoria.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa di base nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono determinati, in sede di prima applicazione, negli allegati B e D del presente Regolamento.
5. Per le annualità successive la tariffa di base e/o i coefficienti moltiplicatori potranno essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono confermati la tariffa e i coefficienti vigenti.

Art. 26 - Modalità di determinazione del canone di occupazione

1. L'importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) zona occupata del territorio comunale in base alla classificazione delle vie (allegato A);
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, ovvero espressa in capacità per i serbatoi sotterranei;
 - c) durata dell'occupazione per le occupazioni temporanee;
 - d) tariffa base determinata secondo i criteri di cui all'art 35 e 36 del presente Regolamento;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare per cui si protrae l'occupazione. Per le occupazioni aventi inizio o fine nel corso dell'anno, l'importo del canone viene determinato utilizzando la tariffa annuale. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero calcolato ai sensi del precedente art. 36 del presente Regolamento.
3. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e quindi occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tariffabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
7. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi od alle linee sporgenti. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tariffabile. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico,

la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

8. Per tutte le occupazioni, sia permanenti che temporanee, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate al 10 per cento.
9. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta dal Ufficio Comunale competente.

Art. 27 – Canone occupazione per mercati

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato; Per le occupazioni di cui al punto 1. si applicano le tariffe stabilite dal presente regolamento e suoi allegati; La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa; l'organizzazione e il regolamento per il funzionamento dei mercati sono normate dal vigente regolamento del Piano per il Commercio su Aree Pubbliche a cui si rimanda per tutto quanto nel presente regolamento non disciplinato.

Art. 28 – Criteri di determinazione del canone mercatale

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa di cui all'allegato D del presente regolamento, in relazione alle ore di occupazione ai sensi dell'art. 1 comma 843 L. 160/2019; la tariffa da applicare alle occupazioni in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali è quella giornaliera prevista per la zona di cui all'allegato A frazionata ad ore, fino ad un massimo di otto;
2. Per le occupazioni realizzate da gestori di posto fisso in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato;

Art. 29 – Versamento del canone mercatale

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 260,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 260,00; Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito contestualmente al rilascio/consegna della concessione/autorizzazione;
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno;
3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è

uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro; i versamenti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 255.

Art. 30 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 31 - Modalità di determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. L'importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) entità del mezzo pubblicitario, espressa in metri quadrati;
 - b) durata dell'esposizione per la pubblicità di durata inferiore all'anno solare;
 - c) tariffa base determinata secondo i criteri di cui all'art. 35 e 36 del presente Regolamento;
 - d) valore economico dell'area in relazione al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari utilizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie, alla tipologia ed alla illuminazione.
2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione economica e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria e per il numero dei giorni di esposizione, fatto salvo quanto riportato nell'art. 22 comma 5 del presente Regolamento.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore.
5. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata

in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
2. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
3. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e/o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato è dovuto il canone patrimoniale in base alla superficie ed alle modalità indicate dell'articolo 43 ed Allegato B del presente Regolamento.
5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone patrimoniale è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
6. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
7. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o sede.
8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. E' dovuto il canone patrimoniale in base alla superficie ed alle modalità indicate dall'articolo 43 ed Allegato B del presente Regolamento.
9. Il canone per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Art. 32 - Occupazioni o esposizioni non assoggettate al canone

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 1, comma 833, della L. 160/2019, non sono soggette all'applicazione del canone le seguenti fattispecie:
 - a) Le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica, ideologica o sindacale e le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro fino a un massimo di superficie occupata pari a 10 mq; qualora l'occupazione sia di superficie superiore ai 10 mq, il canone è dovuto per l'intera superficie occupata;
 - b) Le occupazioni da parte di taxi e veicoli da noleggio con conducente nelle aree pubbliche a ciò destinate;

- c) Le occupazioni con passi carrabili, comprese quelle autorizzate con cartello, e le occupazioni con i gradini di accesso ai fabbricati;
- d) Le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, terrazzi o verande, bow-windows, pensiline, cornicioni e simili infissi di carattere stabile;
- e) Le occupazioni con tende solari o simili, fisse o retrattili siano esse di carattere stabile;
- f) Le occupazioni di pronto intervento realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti o tetti di durata non superiore ad un'ora;
- g) Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore);
- h) Le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili realizzate in occasione di festività, ricorrenze e celebrazioni civili e religiose nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune;
- i) Le occupazioni effettuate per il commercio ambulante itinerante per soste fino a 120 minuti;
- j) Mestieri girovaghi e mestieri artistici (suonatori, funamboli, ecc.) con soste non superiori a 60 minuti;
- k) Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune di Creazzo, purché effettuate per fini non economici e senza sponsor.
- l) Le occupazioni effettuate per sagre o feste patronali per la sola parte relativa alla preparazione dei cibi e la zona adibita alla consumazione degli stessi.

Art. 33 - Riduzioni delle tariffe del canone di occupazione

1. Per quanto non espressamente indicato relativamente a riduzioni della tariffa del canone patrimoniale di occupazione si rimanda all'Allegato D del presente Regolamento.

Art. 34 - Riduzioni e maggiorazioni delle tariffe del canone di esposizione pubblicitaria

1. Ai sensi dell'art.1, comma 821 lettera f), della Legge n.160/2019 è disposta la riduzione del 80% della tariffa per le seguenti esposizioni pubblicitarie temporanee:
 - a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
 - c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 817 della Legge n.160/2019, sono disposte le seguenti maggiorazioni:
 - a) per la pubblicità permanente e temporanea effettuata in forma luminosa o illuminata è dovuta una maggiorazione del 100% della corrispondente tariffa opaca;
 - b) per la pubblicità permanente e temporanea è dovuta una maggiorazione della corrispondente tariffa opaca, come segue:
 - fino a mq. 5,00: tariffa senza aumenti;
 - tra mq. 5,01 e mq. 8,00: maggiorazione del 50%;
 - superiore a mq. 8,01: maggiorazione del 100%.

Art. 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario affidatario della gestione del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 36 - Superficie degli impianti di affissione e sua ripartizione

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 per ogni mille abitanti o frazione;
2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determina la superficie e la localizzazione di ciascun impianto;
3. La superficie degli impianti di affissione viene ripartita come segue:
 - a) le affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica: 10%
 - b) alle affissioni di natura commerciale: 90%

Art. 37 - Tipologia degli impianti di affissione

1. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del servizio deve fare riferimento alle seguenti fattispecie:
 - a) standardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
 - b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
 - c) poster (mono o bifacciali) formato m. 6x3.
2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, formato, ecc.) sono determinate del Ufficio Comunale competente.

Art. 38 - Soggetto obbligato al pagamento del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto da colui che richiede il servizio e, in solido, da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 39 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa di base del canone da applicare all'affissione di manifesti, come determinata in sede di prima applicazione nell'Allegato C del presente Regolamento, è quella temporanea giornaliera di cui all'articolo 1 –comma 827- della Legge n. 160/2019, pari ad Euro 0,60 da moltiplicare per i coefficienti indicati nel suddetto Allegato C.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è cm. 70x100 e relativi multipli, Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni e periodi successivi di 5 giorni o frazione.
3. Al canone sulle pubbliche affissioni si applicano le seguenti maggiorazioni:

- a) per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il canone è maggiorato del 50%;
 - b) per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
 - c) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%
4. Per le annualità successive la tariffa di base potrà essere modificata con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intende confermata la tariffa vigente.

Art. 40 - Affissioni d'urgenza

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 26,00 per ogni commissione.

Art. 41 - Riduzione della tariffa del canone del servizio delle Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 52 del presente Regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) del precedente comma 1 il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 42 - Pubbliche Affissioni non soggette al canone

1. Non sono soggette al canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 43 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al Concessionario del servizio di gestione del canone, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
9. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti può essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, fatta salva la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e di colui in favore del quale l'affissione è stata fatta. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Art. 44 - Consegna del materiale da affiggere

1. 1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato a cura degli interessati, allegando copia dell'attestazione di versamento del canone, salvo i casi di esenzione dal medesimo. I manifesti devono essere consegnati non oltre il quarto giorno lavorativo precedente a quello previsto per

l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto. La consegna del materiale deve avvenire almeno 4 giorni prima della data di uscita dei manifesti.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali sanzioni di legge sia penali che civili vigenti in materia.

Art. 45 - Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del canone versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 44 del presente Regolamento la richiesta di annullamento deve pervenire al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone entro sette giorni dalla comunicazione di spazio indisponibile o di avverse condizioni metereologiche;
 - b) l'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 dell'articolo 44 del presente Regolamento deve pervenire al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone almeno due giorni precedenti quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate è tenuto a disposizione del committente per diciassette giorni dalla data di uscita preventivamente richieste.

Art. 46 - Dichiarazione per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019. 2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo al Comune ovvero al Concessionario del servizio di gestione del canone, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
2. È prevista la presentazione della dichiarazione al Comune, ovvero al Concessionario del servizio di gestione del canone, per le esposizioni pubblicitarie soggette al pagamento del canone e per le quali non è necessaria l'autorizzazione comunale. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al Concessionario prima dell'inizio della pubblicità.

Art. 47 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; Per le occupazioni permanenti e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o

autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per l'anno 2021 il termine è differito al 30 aprile; per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

2. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso risulti inferiore ad Euro 1,00.
3. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 50 del presente Regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
4. Il versamento del canone può essere effettuato anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019.

Art. 48 - Accertamenti – Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale e agli altri eventuali soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 provvedono il Responsabile dell'Entrata o il Concessionario affidatario della gestione del canone.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario affidatario della gestione del canone.
3. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone o l'indennità, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità e sanzioni per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di apposito atto di determinazione delle somme dovute con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento ai sensi dell'art.1 – comma 792 – della Legge n.160/2019. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Art. 49 - Indennità e sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n.689/1981 e dall'art.1 - comma 821 – della Legge n.160/2019.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando a tal fine permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione redatto da competente pubblico ufficiale;

- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al precedente punto a), ferme restando le sanzioni stabilite dall'art.20 – commi 4 e 5 e dell'art. 23 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
- 2. Sulla somma dovuta a titolo di indennità si applicano gli interessi legali. La sanzione amministrativa pecuniaria è determinata sull'importo dell'indennità senza interessi.
- 3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone si applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto o versato in modo tardivo. Sulle somme tardivamente versate, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 10 giorni dalla scadenza, sono applicati esclusivamente gli interessi legali.
- 4. Sull'ammontare del canone non pagato, parzialmente pagato o tardivamente pagato e sull'indennità sono applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - a) per gli omessi, parziali tardivi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento;
 - b) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - c) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi temporanei dal giorno dal quale si presumono effettuati ai sensi del precedente comma 2 lett. a).
- 5. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, misura fissata dall'art.7-bis del D. Lgs. n.267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge n.689/1981. Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 50 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge n.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2, della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
2. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n.689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

3. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'Ufficio Comunale competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
4. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o Regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 51 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'annullamento deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può, anche d'ufficio, annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Art. 52 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. n.602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma 1 è svolto dal Comune o dal Concessionario affidatario della gestione del canone.

Art. 53 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso, di quanto indebitamente versato, devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è diventata definitiva.
2. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone deve effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dal Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Art. 54 - Disposizioni finali

1. Le concessioni e le autorizzazioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del canone di occupazione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del territorio comunale sono classificate in due categorie secondo la seguente ripartizione:

ZONA 1:

LARGO G.B. TIEPOLO ,PIAZZA DEL COMUNE , PIAZZA ROMA , PIAZZA S. NICOLA , PIAZZETTA S. MARCO , PTA S. MARCO , STRADA RAMPÀ , VIA ANCONA , VIA ANNA FRANK , VIA ASIAGO , VIA ASTICHELLO , VIA BARACCA , VIA BARI , VIA BASSANO , VIA BATTISTI (da viale Italia a via Gorizia),VIA BOLOGNA , VIA BRENTA , VIA BRESCIA , VIA BRIGATA CADORE , VIA BRIGATA JULIA , VIA BRIGATA OROBICA , VIA BRIGATA TRIDENTINA , VIA BTG. VAL LEOGRA , VIA BTG. VICENZA , VIA BUONARROTI , VIA CABOTO , VIA CADORNA , VIA CADUTI DI NASSIRIYA , VIA CANALETTO , VIA CARPANEDA (da viale Italia a via Cadorna), VIA CAVOUR , VIA CHIESA DAMIANO , VIA COLOMBO , VIA COMO , VIA CROSARA , VIA CROSARA , VIA DA VINCI , VIA DAL MOLIN , VIA DE GASPERI (fino a incrocio con via Da Schio), VIA DE PINEDO , VIA DEGLI EROI , VIA DEI CICLAMINI , VIA DEI RODODENDRI , VIA DEL COLLE , VIA DELLE CAMELIE , VIA DELLE GENZIANE , VIA DELLE GINESTRE , VIA DELLE ORCHIDEE , VIA DON MINZONI , VIA DORIA , VIA FERRARIN , VIA FILZI (da viale Italia a via Gorizia), VIA FIRENZE , VIA FOGAZZARO , VIA FOSCOLO , VIA GENOVA , VIA GIORGIONE , VIA GIOTTO , VIA GIOVANNI XXIII , VIA GIRALDI , VIA IV NOVEMBRE , VIA LEOPARDI , VIA M. CENGIO , VIA M. CIMONE , VIA M. MAGGIO , VIA M. MONTELLO , VIA M. NOVEGNO , VIA M. VERENA , VIA MAGELLANO , VIA MANTEGNA , VIA MANZONI , VIA MARINAI D'ITALIA , VIA MARTIRI DELLE FOIBE , VIA MAZZINI , VIA MOLINI , VIA NOBILE , VIA OLMO , VIA PADOVA , VIA PALAZZON (da viale Italia a via Da Schio), VIA PALERMO , VIA PALLADIO , VIA PEGORUZZO , VIA PERUGINO , VIA PIAVE , VIA PIGAFETTA , VIA PISOCHE , VIA POGGIAN , VIA POLO , VIA POZZETTO , VIA PUCCINI , VIA RETRONE , VIA RISORGIMENTO , VIA ROSSINI , VIA S. FRANCESCO , VIA S. G. BOSCO , VIA S. GIUSEPPE , VIA S. MARCO , VIA S. NICOLA , VIA S. PIO X , VIA SANTA BARBARA , VIA SANTA CHIARA , VIA SANT'ANNA , VIA SANT'ANTONIO , VIA SANT'ULDERICO , VIA SIENA , VIA SPINO , VIA STURZO , VIA TARANTO , VIA TOTI , VIA TRENTO , VIA TREVISO , VIA TRIESTE (da viale Italia a via Gorizia), VIA TRISSINO , VIA UDINE , VIA VAL POSINA , VIA VALSCURA (da via Risorgimento a Strada Rampa), VIA VALSUGANA , VIA VENETO , VIA VENEZIA , VIA VENTURINI , VIA VERDI , VIA VERONA , VIA VESPUCCI , VIA VIVALDI , VIA ZANELLA , VIALE DEGLI ALPINI , VIALE ITALIA , VIALE MILANO , VIALE TORINO , VICOLO CIMABUE , VICOLO GIOTTO.

ZONA 2:

VIA BATTISTI (da via Gorizia a via M. Pasubio), VIA CARDUCCI , VIA DA SCHIO , VIA DANTE , VIA DE GASPERI (da via Da Schio a via Piazzon), VIA DELL'INDUSTRIA , VIA FILZI (da via Gorizia), VIA GORIZIA , VIA M. CIMA XII , VIA M. GRAPPA , VIA M. ORTIGARA , VIA M. PASUBIO , VIA PALAZZETTO , VIA PALAZZON (da via Da Schio a via Piazzon), VIA PETRARCA , VIA PIAZZON, VIA PONTE STORTO , VIA ROMA , VIA SPESSA , VIA TRIESTE (da via Gorizia a SS 11), VIA ZAMBON , SVC MOLINI , VIA BASTIANA , VIA BECCODORO , VIA BROGGIADORO , VIA CAMPIGNARDI , VIA CARPANEDA (da via Cadorna a via Piazzon), VIA CROCETTA , VIA FIGAROLO , VIA FUSINE , VIA GUIZZE , VIA MARCONI , VIA MASARE , VIA PARAISSO , VIA PIZZAMERLO , VIA POGGE , VIA QUAGLIE , VIA RIVA , VIA RIVELLA , VIA RONCHI , VIA SABBIONI , VIA SPONSAORA , VIA TORRESELLE , VIA TORRETTE , VIA VAL CHIAMPO , VIA VALDIEZZA , VIA VALSCURA (da Strada Rampa a via Piazzon), VIA VIGNE , VIA VOLPARE ,